II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2008

relativa al regime d'aiuti di Stato C 28/07 (ex NN 33/07) cui l'Italia intendeva dare esecuzione in favore di investimenti in aree svantaggiate

[notificata con il numero C(2008) 831]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/400/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli [1]; e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. **PROCEDIMENTO**

(1) Il 26 febbraio 2007 l'Italia ha adottato la legge n. 17/2007 [2], il cui articolo 4, comma 4 *bis*, ha prorogato l'applicazione di un regime di aiuti regionali che prevede il riconoscimento automatico di crediti d'imposta per i nuovi investimenti effettuati nelle aree assistite dell'Italia, approvato dalla Commissione [3] nel 2001 e 2002 e scaduto il 31 dicembre 2006.

(2) Con lettera del 7 marzo 2007 (D/50987) la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni in merito all'articolo 4, comma 4 *bis*, della legge 17/2007. Le autorità italiane hanno risposto con lettera protocollata presso la Commissione il 19 marzo 2007 (A/32387).

(3) Con lettera del 10 luglio 2007 [4] la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alla misura di cui all'articolo 4, comma 4 *bis* della legge 17/2007.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [5]. La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto.

(5) Nessuno degli interessati ha presentato osservazioni.

(6) Con lettera datata 24 luglio 2007, protocollata presso la Commissione il 25 luglio 2007, la Commissione è stata informata dell'intenzione delle autorità italiane di abrogare la misura in questione. Con e-mail del 9 ottobre 2007 le autorità italiane hanno confermato la loro intenzione e hanno presentato il progetto di una disposizione volta ad abrogare la misura in questione.

[1] GU C 187 del 10.8.2007, pag. 13.

[2] Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26.2.2007.

[3] Aiuti di Stato N 646/A/00 — Crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (GU C 149 del 19.5.2001, pag. 11) e aiuto di Stato N 324/02 — Credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e delle zone dell'Abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (GU C 239, del 4.10.2002, pag. 2)

[4] Lettera della Commissione C(2007) 3260 def.

[5] GU C 187 del 10.8.2007, pag. 13.

(7) Il 23 novembre 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di presentare la disposizione finale adottata che abroga la misura in questione.

(8) Le autorità italiane hanno presentato la norma adottata in via definitiva che abroga l'articolo 4, comma 4 *bis* della legge 17/2007 con lettera pervenuta alla Commissione il 15 gennaio 2008.

II. **DESCRIZIONE DELLA MISURA**

(9) La misura era intesa a prorogare i termini entro cui dovevano essere effettuate le spese d'investimento ammissibili nell'ambito di un regime approvato di aiuti regionali, scaduto il 31 dicembre 2006.

(10) A norma del regime di aiuti a finalità regionale (N 646/A/2000), inteso a promuovere lo sviluppo regionale nelle regioni italiane assistite sulla base della carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 [1] scaduta il 31 dicembre 2006, il beneficiario acquisiva il diritto a un credito di imposta realizzando un investimento netto positivo determinato sulla base dell'imputazione contabile delle spese ammissibili sostenute prima del 1º gennaio 2007. Il regime originario era stato modificato nel 2002 con l'introduzione di un meccanismo di controllo della spesa in base al quale il beneficiario era tenuto a presentare alle autorità tributarie una domanda volta alla prenotazione delle risorse. La modifica non ha cambiato la data di scadenza del regime, né la sua limitazione agli investimenti realizzati prima del 2007.

(11) Adottando l'articolo 4, comma 4 *bis*, della legge n. 17 del 26 febbraio 2007, le autorità italiane hanno prorogato il termine per il completamento degli investimenti al 2008.

III. **MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

(12) La Commissione rinvia alle sezioni 4.1 e 4.2 della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

IV. **COMMENTI DELL'ITALIA**

(13) Il 24 luglio 2007 le autorità italiane hanno informato la Commissione della loro intenzione di abrogare la misura.

(14) Il 9 ottobre 2007 le autorità italiane hanno assicurato alla Commissione che la misura sarebbe stata abrogata per effetto dell'articolo 3, comma 18, del disegno di legge finanziaria 2008 approvato dal Consiglio dei ministri il 28 settembre 2007.

(15) In seguito alla richiesta della Commissione di presentare la disposizione definitiva abrogativa della misura, le autorità italiane hanno inviato alla Commissione, in data 15 gennaio 2008, il testo dell'articolo 1, comma 65, della legge finanziaria 2008 [2], con il quale è stato abrogato l'articolo 4, comma 4 *bis* della legge n. 17 del 26 febbraio 2007.

V. **VALUTAZIONE**

(16) L'articolo 1, comma 65, della legge finanziaria 2008 ha abrogato la modifica al regime giuridico originario introdotta dall'articolo 4, comma 4 *bis*, della legge n. 17/2007, ossia la possibilità di prorogare al 2008 gli investimenti ammissibili. Inoltre l'articolo 1, comma 65, della legge finanziaria 2008 prevede anche la riallocazione della dotazione di bilancio della misura [3].

(17) Dato che il credito di imposta maturato in relazione agli investimenti ammissibili effettuati nel 2007 può essere richiesto in via definitiva solo con la dichiarazione fiscale relativa al 2007, nel 2008, ossia al momento in cui tale dichiarazione fiscale deve essere presentata all'agenzia delle entrate, non esisterà né una base giuridica né una copertura di bilancio per il credito di imposta.

(18) La misura è quindi divenuta nulla e non sarà possibile riconoscere, sulla base all'articolo 4, comma 4 *bis*, della legge 17/2007, alcun credito di imposta per le spese ammissibili sostenute dopo il 2006.

VI. **CONCLUSIONE**

In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene che la prosecuzione del procedimento di indagine formale avviato a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in relazione alla proroga al 2008 delle spese di investimento ammissibili sia privo di oggetto,

[1] Lettera della Commissione del 13.3.2000 (GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11) e lettera della Commissione del 20.9.2000 (GU C 105 del 20.4.2002).

[2] Art. 1, comma 65 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2008), Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2007 (suppl.ord.) Testo ripubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2008 (suppl.ord.).

[3] Art. 1, comma 65: («*Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4 bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tal fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 — Fondi di bilancio, sono ridotte di 1 500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010*»).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito dell'intervenuta abrogazione della misura in questione da parte dell'Italia, il presente procedimento è divenuto privo di oggetto e viene dichiarato chiuso.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2008.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione